



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/07/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZE (lett. a)-
comma 1-art. 194 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) - LODO ARBITRALE F.LLI GRECO

L'anno 2019 e il giorno 30 del mese di luglio alle ore 16:35 nella Casa Comunale.
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Renna Oronza Lucia		X
Capodieci Anna Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Capodieci Alessandro	X	
Monte Fernando Antonio		X
Caretto Lucia	X	
Renna Luigi		X
Rampino Giuseppe	X	
Fronzi Giacomo	X	
Leone Vincenza Cinzia	X	
Perrone Giovanni		X
Manca Simona Maddalena		X
Elia Elisa		X
Scarpa Massimo	X	
Pezzuto Francesco	X	

Presenti: N° 11 assenti: N° 6. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

Alle ore 17,40 escono dall'aula i consiglieri Renna Luigi e Renna Oronza L. I presenti diventano n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 16/05/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 13/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO che l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VISTO che, ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO:

- che il comma 1, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è

provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

VISTO che:

- gli architetti Greco Donata e Greco Walter hanno ricevuto l'incarico per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per l'esecuzione di un intervento denominato "Centro sociale e spazi di socializzazione delle corti adiacenti C.so Umberto I", dall'allora Responsabile di Settore, giusto disciplinare di incarico sottoscritto in data 15/12/2011;
- con deliberazione di G.C. n. 17 del 10/03/2012 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento e il relativo Quadro Economico, nel quale le competenze tecniche erano state fissate in € 84.451,51;
- con determinazione del R.S. n. 317 del 09/06/2014 è stato poi approvato il Quadro Economico di perizia di variante e suppletiva, dove le competenze tecniche restano fissate in € 84.451,51;
- gli stessi tecnici, visto il mancato pagamento del saldo delle prestazioni effettuate, hanno richiesto, con nota dell'Avv. Francesco Berloco, prot. n. 2773 del 22/02/2017, al Comune di Trepuzzi il pagamento delle fatture emesse relativamente agli incarichi suddetti, e non avendo ricevuto riscontro, hanno proceduto ad adire le vie legali, invocando la costituzione del Collegio Arbitrale, nel quale richiedevano la somma complessiva di € 142.706,85 per le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento di sicurezza per il lavori di progetto, oltre alle competenze tecniche per la predisposizione di una perizia di variante e la direzione lavori delle migliorie offerte in sede di gara dalla ditta appaltatrice;
- il Collegio arbitrale, al termine dell'attività istruttoria, ha concluso il Lodo Arbitrale in data 07/03/2019, con il quale ha parzialmente accolto le richieste dei tecnici, condannando il Comune di Trepuzzi al pagamento della somma di € 95.566,76, da cui detrarre l'acconto già percepito di € 67.626,16, per un totale di € 27.940,60 oltre cassa previdenziale e IVA se dovute, ed € 478,00 per diritti di tassazione e notule;
- il Collegio arbitrale ha altresì disposto il pagamento in solido delle spese del Lodo Arbitrale, quantificate in € 7.000,00 per il Collegio Arbitrale ed € 2.000,00 per la Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre accessori di legge se dovuti, ponendo a carico del Comune di Trepuzzi la quota di 2/3 delle spese del Collegio e del 50% delle spese per la CTU;

RILEVATO che parte delle somme riconosciute dal Lodo agli architetti Greco, pari alla differenza tra le somme previste dal Quadro Economico del progetto finanziato (€ 84.451,51) e gli acconti già versati (€ 67.626,16), per € 16.825,35, sono disponibili nel bilancio comunale giusto impegno n. 630/2015 sul Cap. 4215, mentre la restante parte, pari a € 11.115,25 oltre cassa previdenziale e IVA se dovuta, sono invece da pagare con fondi di bilancio, così come le spese del Lodo Arbitrale a carico dell'Ente, per un complessivo di € 5.666,67 oltre accessori di legge se dovuti, pari a € 4.666,67 per il Collegio ed € 1.000,00 per la CTU richiesta e nominata dal Collegio Arbitrale;

PRESO ATTO che con nota pec del 21/03/2019, l'Avv. Maria Grazia Lia, che ha difeso il Comune nel Lodo Arbitrale anzidetto, ha comunicato di ritenere antieconomico per l'Ente di impugnare il Lodo, consigliando di fatto di accettarne l'esito;

VISTO che con Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, acquisito al prot. n. 10193 del 10/07/2019, l'Avv. Francesco Berloco, per conto dell'Arch. Greco Donata, ha diffidato il Comune di Trepuzzi all'adempimento, tra l'altro, delle somme spettanti a seguito della conclusione del suddetto Lodo Arbitrale;

DATO ATTO:

- che l'articolo 194 del Tuel individua fra le tipologie di debiti fuori bilancio che è possibile riconoscere con l'adozione di apposita deliberazione del Consiglio, quelle derivante da sentenze esecutive (ivi incluse le sentenze di primo grado, in virtù del disposto di cui all'articolo 282 cod.proc.civ, come novellato dalla legge 353/1990).
- che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la portata precettiva dell'art. 194, comma 1, lett. a), si estende anche ai lodi arbitrali pronunciati in via rituale, in quanto provvedimenti equiparati, quanto agli effetti, alle sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria (tra le ultime Cass. civ. Sez. Unite, 25 ottobre 2013, n. 24153; Corte Costituzionale, 19 luglio 2013 n. 223).

CONSIDERATO, pertanto, che:

- il Lodo Arbitrale di cui trattasi, rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Programmazione la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione;

VISTO:

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Pezzuto Francesco, Scarpa Massimo), espressi in forma palese dai consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito al Lodo Arbitrale definito in data 07/03/2019 dal Collegio Arbitrale nominato dalle parti per la risoluzione di una controversia tra il Comune di Trepuzzi e gli architetti Greco Donata e Greco Walter, per le competenze professionali prestate dai tecnici nell'ambito di un intervento denominato "Centro sociale e spazi di socializzazione delle corti adiacenti C.so Umberto I" pari all'importo complessivo così ammontante:

Vera sorte	a) Competenze architetti Greco Donata e Greco Walter	€ 11.115,25
	b) Compensi per Collegio Arbitrale	€ 4.666,67
	c) Competenze per Consultante Tecnico d'Ufficio	€ 1.000,00
	SOMMANO (a+b+c)	€ 16.781,92
Spese	d) Diritti di tassazione per notule	€ 478,00
Oneri accessori	e) Cassa Previdenziale (4% a+b+c)	€ 671,28
	f) IVA (22% su a+b+c+e)	€ 3.839,70
	TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO (a+b+c+d+e+f)	€ 21.770,90

- 3) di dare atto che la copertura finanziaria per far fronte al predetto debito complessivo di € 21.770,90 sarà imputata sul cap. Cap. 236 denominato "Oneri straordinari della gestione corrente – Debiti fuori bilancio, transazioni e passività pregresse di parte corrente", finanziato con mezzi ordinari di bilancio;
- 4) di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 5) di demandare al Responsabile del Settore interessato la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale di Bari della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Pezzuto Francesco, Scarpa Massimo), espressi in forma palese dai consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Si allega resoconto stenotipografico relativo al punto al'o.d.g.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. Giancarlo FLORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num.SubImp.
2019	236		Lodo Arbitrale Comune di Trepuzzi Vs. F.Ili Greco - Competenze tecniche corti	21770,90		

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 08/08/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE